

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI MONTALCINO

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Presupposto dell'imposta**
- Art. 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari**
- Art. 4 Esenzioni**
- Art. 5 Misura dell'imposta**
- Art. 6 Obblighi di dichiarazione**
- Art. 7 Versamenti**
- Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento**
- Art. 9 Sanzioni amministrative**
- Art. 10 Riscossione coattiva**
- Art. 11 Rimborsi**
- Art. 12 Contenzioso**
- Art. 13 Funzionario responsabile imposta**
- Art. 14 Pubblicazione**
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 16 Entrata in vigore**

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Montalcino disciplinandone l'applicazione.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune, interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Montalcino, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'imposta di soggiorno si applica altresì nel caso di locazioni di alloggi, o parte di essi, per uso turistico, ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017.

Articolo 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Montalcino. Il gestore della struttura ricettiva ricopre il ruolo di agente contabile e come tale è sottoposto agli obblighi di legge.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montalcino;
- b) *Minori entro il quattordicesimo anno di età;***
- c) Coloro che risultano portatori di handicap;
- d) Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- e) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e relativo accompagnatore, nella misura di due accompagnatori per paziente;
- f) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Montalcino nella misura di due accompagnatori per paziente;
- g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;
- h) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

2. L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero.

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 e a seconda della durata dei pernottamenti ***e comunque fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.***

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle correnti.

3. L'imposta di soggiorno sarà applicata per tutto l'anno solare, a decorrere dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, fatta eccezione per l'anno 2018 in cui decorrerà dal 1° aprile 2018 fino al 31 dicembre 2018, e ciò in ragione della necessità di rendere noto, in forma pubblica, l'avvenuta istituzione dell'imposta, nonché di formare le strutture ricettive ed informatizzare l'Ente per la gestione dell'imposta per la prima annualità corrente sul 2018.

Articolo 6 Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Montalcino, due volte l'anno, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, allegando apposita documentazione. Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse entro il 20 luglio, per il periodo compreso tra gennaio e giugno, ed entro il 20 gennaio, per il periodo tra luglio e dicembre. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale ed anche con altre modalità definite dall'Amministrazione Comunale o attraverso sistemi informatici appositamente sviluppati dall'Amministrazione Provinciale/Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune, secondo le modalità ritenute più idonee.

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montalcino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno due volte l'anno, entro il 20 luglio, per il periodo compreso tra gennaio e giugno, ed entro il 20 gennaio, per il periodo tra luglio e dicembre.

4. Al versamento si può procedere nelle seguenti forme:

- a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Montalcino;
- b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata;
- c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.

Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e l'amministrazione può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. E' fatta comunque salva la giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 93 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 9 Sanzioni amministrative

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 s.m.i.. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 s.m.i..
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981 s.m.i..
6. E' fatta comunque salva la giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 93 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Si applicano a tal fine le procedure previste dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13 Funzionario responsabile d'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno, che in difetto di espressa previsione è il responsabile del servizio tributi dell'Ente.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 Pubblicazione

1. Il regolamento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montalcino e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì trasmesso per via telematica al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360.

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2.Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.

3.Il presente regolamento abroga il precedente regolamento sull'imposta di soggiorno vigente sul Comune di Montalcino ed uniforma l'imposta sull'intero territorio comunale, a partire dalla sua entrata in vigore.

4. Per quanto non previsto nel presente atto, eventualmente non congruo o desueto, si applicano le norme generali e/o sovraordinate che sono vigenti in materia, le quali avranno efficacia di sostituzione automatica e cogente del presente regolamento che rimane vigente per quanto non mutato.

Articolo 16 Entrata in vigore

1.Tale regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio.

2.Le disposizioni sull'imposta di soggiorno decorrono dal 1° aprile 2018.